



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

2019

CREDITI DI IMPOSTA PER IL SETTORE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

17/14/2019



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Sommario

VARIAZIONI RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DEL DOCUMENTO	2
CREDITO DI IMPOSTA PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA - tax credit programmazione (Dm 15 marzo 2018 – settore cinematografico e audiovisivo, art. 15 e segg.)	2
1. DISCIPLINA TRANSITORIA.....	2
2. TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	2
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO: FRUIBILITÀ DELLA SALA	3
4. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA.....	3
5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI CUI AI PUNTI C E D DELLA TABELLA 7 DEL D.M “ALTRI TAX CREDIT” E MODALITÀ DI COMPROVA.....	4
6. ULTERIORI CHIARIMENTI.....	6
CREDITO DI IMPOSTA PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE – Tax credit investimenti (Dm 15 marzo 2018 – settore cinematografico e audiovisivo, art. 9 e segg.).....	8
7. DISCIPLINA TRANSITORIA.....	8
8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO: FRUIBILITÀ DELLA SALA	9
9. AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI	9
10. COSTI ELEGGIBILI E RENDICONTAZIONE	11
11. CUMULABILITÀ E LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO.....	12
12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	13
13. UTILIZZO E CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.....	14
14. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA.....	15



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

VARIAZIONI RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DEL DOCUMENTO

Per una più semplice comprensione delle novità introdotte, le integrazioni e le variazioni rispetto alla versione precedente sono evidenziate in colore arancio. Di seguito se ne propone un riepilogo:

- integrazione del paragrafo **12 – Obblighi del beneficiario** con la descrizione delle disposizioni relative al *trasferimento della gestione di una sala* beneficiaria da un soggetto ad un altro (punto 12.2);
- integrazione del paragrafo **14 – Modalità di compilazione della modulistica** con una specifica sul *trattamento delle domande “miste”* che riguardino sia interventi strutturali, sia lavori di adeguamento tecnologico (punto 14.7);
- integrazione al paragrafo **14 – Modalità di compilazione della modulistica** con una specifica sulla documentazione da inviare in sede di richiesta definitiva in caso di *realizzazione di lavori edili* (punto 14.8);
- integrazione del paragrafo **14 – Modalità di compilazione della modulistica** con una specifica sulle modalità di firma degli allegati alle domande di tax credit (firma digitale o altra firma) (punto 14.9).

CREDITO DI IMPOSTA PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA CINEMATOGRAFICA - tax credit programmazione (Dm 15 marzo 2018 – settore cinematografico e audiovisivo, art. 15 e segg.)

1. DISCIPLINA TRANSITORIA

1.1 *A quale normativa è necessario fare riferimento per la richiesta di credito di imposta per la programmazione effettuata nel periodo 1° gennaio 2018 – 31 maggio 2018?*

L’abrogazione del decreto del 22 settembre 2000 n. 310 del Ministero delle finanze (di concerto con i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del Tesoro) citata in premessa decorre, per esigenze di sistematicità e ragionevolezza, a partire dal **2 luglio (dal momento che il 1 luglio è festivo)** e avendo come riferimento la programmazione effettuata a decorrere dal **1° giugno 2018**, che potrà essere oggetto di domanda nel mese di luglio o nei mesi successivi (si veda Vademecum per la compilazione delle domande).

Gli introiti derivanti dalla programmazione avvenuta **fino alla data del 31 maggio 2018** devono essere calcolati e utilizzati ai sensi del DM 310 del 2000.

2. TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

2.1 *Quando può essere presentata la domanda di credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (c.d. Tax credit programmazione)?*

In deroga alla previsione dell’art. 33, comma 2, del «D.M. altri tax credit», che prevede la presentazione delle domande in tre sessioni annuali, la domanda per il riconoscimento del credito di imposta per la programmazione potrà essere presentata **su base mensile (ogni mese dal primo lunedì del mese fino al ventesimo giorno successivo)** e potrà riguardare la programmazione del mese precedente, o dei mesi precedenti, a quello in cui si presenta la domanda.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Al primo accesso sarà quindi possibile attivare le domande per il riconoscimento del tax credit alla programmazione sulla piattaforma DGCOL a partire **dal 2 luglio 2018 e fino al 20 luglio 2018**, inserendo la programmazione effettuata nel mese di giugno 2018.

Per ulteriori specifiche riguardanti le tempistiche per la presentazione delle domande si rimanda al **vademecum allegato all'avviso del 25 giugno 2018**.

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO: FRUIBILITÀ DELLA SALA

3.1 Quali sono i requisiti minimi della sala per l'accesso al beneficio?

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera a) e dell'art. della Legge 220/2016, requisito per l'accesso a tutti i benefici nel settore dell'esercizio cinematografico è l'ampliamento della fruibilità della sala con particolare riferimento ai **sogetti caratterizzati da disabilità sensoriali e motorie**.

Tale requisito deve essere autocertificato, tramite apposita autodichiarazione che attesti che la sala (struttura) all'interno della quale viene effettuata la programmazione oggetto del tax credit:

- rispetta i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio
- è o è stata adeguata alla proiezione di opere rese fruibili da parte delle persone con disabilità sensoriale anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.

Nel caso in cui la sala non sia in possesso di tali requisiti, può essere ammissibile purché sia esplicitato all'interno dell'autodichiarazione l'**impegno all'adeguamento** entro 180 giorni dalla data della prima domanda di credito di imposta.

4. DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

4.1 Le bisale, qualora non rientrino nei parametri previsti per il riconoscimento di sala d'essai, hanno comunque accesso alla sezione A2?

Sì, accedono all'aliquota prevista per le sale d'essai indicata nella sezione A2 della tabella 7 del DM anche le sale che siano mono o bischermo (a prescindere dalla qualifica di sala d'essai) e sale che siano sale della comunità (a prescindere dalla qualifica di sala d'essai).

4.2 Poiché la maggiorazione dell'aliquota per il requisito di "sala d'essai" viene attribuita in caso di riconoscimento provvisorio di sala d'essai, quali sono le conseguenze del mancato riconoscimento definitivo di sala d'essai?

In caso di mancato riconoscimento definitivo di sala d'essai l'Amministrazione procederà alla revoca del credito di imposta per la programmazione attribuito in virtù della qualifica di sala d'essai.

4.3 Sulla maschera di inserimento programmazione del Ministero non c'è differenza tra A1 e A2 (sala d'essai), e A3: come viene calcolata l'aliquota?

L'aliquota relativa alle sezioni A1, A2 e A3 è determinata automaticamente sulla base dei dati inseriti in Anagrafica sale e sulla base delle richieste di riconoscimento sala d'essai presenti nel database DGCOL.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

In particolare, riguardo i casi di A1, A2, e A3, la piattaforma funziona nel seguente modo: considerando la caratteristica di “film italiani ed europei” come unica categoria (A), viene associato in automatico ad ogni impresa la rispettiva aliquota sulla base di:

- numero di sale
- qualifica di sala d’essai
- numero di abitanti del Comune in cui la sala è ubicata.

Tutti questi dati sono già incorporati nel Database su cui appoggia la modulistica (anagrafica sale, e richiesta di riconoscimento sala d’essai), e quindi avremo che, dati, ad esempio, introiti netti per 1.000 Euro da film italiani ed europei (categoria A) da parte di una PMI:

- si avrà un’aliquota di 15% nel caso di sala fino a due schermi ubicata in comune con meno di 15.000 abitanti
- si avrà un’aliquota del 12% in caso di sala d’essai o di sala fino a due schermi
- si avrà un’aliquota di 10% negli altri casi.

Non assumendo rilevanza esplicita le categorie A1, A2, A3 (poiché quello che le differenzia viene, come detto, automaticamente recepito dal database), tutte le categorie che comprendono “film italiani ed europei” genereranno automaticamente un’aliquota diversa sulla base dei dati inseriti all’interno della piattaforma.

Ad esempio, per la categoria: **A+B2 (film italiani ed europei programmati nel periodo estivo)**, sommando le aliquote con il criterio combinatorio, rimanendo nell’esempio di sopra di PMI che realizza 1.000 di introito:

- si avrà l’aliquota del 20% per le sale fino a due schermi ubicate in comune con meno di 15.000 abitanti (l’aliquota dovrebbe essere 15% (A3) +6% (B2) = 21%, ma ridotta al 20% per la regola del DM);
- si avrà l’aliquota di 18% per sale d’essai o fino a due schermi (12% (A2) + 6% (B2))
- si avrà l’aliquota del 16% per le altre sale (10% (A1) + 6% (B2)).

4.4 È possibile alternare, di mese in mese, la selezione dell’aliquota sostitutiva prevista per le micro imprese e imprese di nuova costituzione e l’aliquota standard?

Sì, è possibile ogni mese scegliere tra la selezione dell’aliquota standard e dell’aliquota sostitutiva del 20%, purché alla data di presentazione della domanda si possiedano i requisiti previsti dal DM 31 marzo 2018.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI CUI AI PUNTI C E D DELLA TABELLA 7 DEL D.M “ALTRI TAX CREDIT” E MODALITÀ DI COMPROVA

5.1 Rispetto a quale valuta è da intendersi il limite del costo di produzione delle opere di cui alla tabella 7, punto C del Decreto?

Il riferimento quantitativo al budget di produzione delle opere di cui al punto C della tabella 7 è da intendersi in Euro.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

5.2 Quali sono le modalità di reperimento e di certificazione delle caratteristiche delle opere indicate alla tabella 7, punto C del Decreto (film d'essai, opera di documentario, opera prima o seconda, opera di giovani autori, opera di animazione e film con budget di produzione inferiore a 2,5 MLN di Euro)?

Relativamente alle sole **opere ITALIANE**, per l'identificazione delle caratteristiche delle opere sarà possibile consultare un apposito database fornito dall'Amministrazione che riporterà, relativamente alle opere oggetto di riconoscimento e/o contributo ai sensi della Legge 220/2016, le informazioni relative a:

- **nazionalità**
- **tipologia**: animazione, documentario, finzione
- **opera prima o seconda o opera di giovani autori**
- opera con **budget di produzione** inferiore a 2,5 MLN di Euro.

Le caratteristiche delle **opere EUROPEE E NON ITALIANE**, con particolare riferimento alla **nazionalità, alla tipologia di opera e al budget di produzione**, e delle opere italiane non oggetto di riconoscimento e/o contributo ai sensi della Legge 220/2016 (opere non presenti nel database di cui al punto precedente) dovranno essere comprovate dal soggetto richiedente attraverso la produzione di idonea documentazione da allegare alla domanda di credito di imposta (es: autocertificazione contenente il riferimento al database del nulla osta per l'individuazione della nazionalità dell'opera, autocertificazione generica relativamente alla tipologia di opera, documentazione relativa al budget di produzione).

Relativamente alla **qualifica di film d'essai**, a prescindere dalla nazionalità, è possibile consultare l'elenco online delle opere che hanno ottenuto la relativa qualifica al seguente link: <http://www.cinema.beniculturali.it/filmEssai/0/80/film-d-essai/>. L'elenco è aggiornato tempestivamente sulla base delle opere riconosciute d'essai come da Decreto Direttoriale.

5.3 Se un'opera è di nazionalità mista europea e non europea (ad es: Italia/USA), come deve essere considerata ai fini delle caratteristiche di cui alla tabella 7 del D.M. 15 marzo 2018 – Altri tax credit?

In caso di nazionalità "mista" europea e non europea, l'opera si considera europea.

5.4 Quali sono i tempi di rilascio elenchi film d'essai?

La procedura per il riconoscimento della qualifica di film d'essai è continuativa e molto rapida. Periodicamente, man mano che le domande pervengono e vengono istruite, vengono pubblicati i decreti direttoriali di riconoscimento nella sezione "Notizie" disponibile al seguente link: <http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/Y2018/66/archivio-2018/>.

5.5 È possibile recuperare il credito per i film valutati "d'essai" successivamente ad un periodo per il quale si è già fatto richiesta?

No, non è possibile.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Poiché la modulistica viene rilasciata su base mensile (dal 1° al 20° giorno di ogni mese), è possibile compilare la domanda di credito di imposta relativamente alla programmazione di un determinato mese anche nei mesi successivi. Tuttavia, una volta inviata la richiesta per il mese in oggetto, **non sarà più possibile modificare, successivamente**, la relativa programmazione.

5.6 *Esiste un modello di dichiarazione per la comprova dei requisiti delle opere di cui alla tabella 7, punto D del Decreto (film programmati in virtù di accordi con istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché in occasione di eventi, singoli o ripetuti, quali festival, rassegne o incontri realizzati con modalità diverse e alternative rispetto alla ordinaria programmazione, ivi inclusa la multiprogrammazione)?*

No, la comprova deve essere effettuata allegando idonea documentazione, da produrre in forma libera (autocertificazione e documentazione allegata comprovante la natura (accordi con istituti scolastici, programmi di multiprogrammazione, etc.)

6. ULTERIORI CHIARIMENTI

6.1 *Cosa devo fare per accedere alle domande di credito di imposta per la programmazione?*

L'accesso alle domande di tax credit per la programmazione è in ogni caso subordinato alla:

- **registrazione della società richiedente all'interno del portale DGCOL** (da effettuare solamente al PRIMO ACCESSO, e da aggiornare in occasione di eventuali modificazioni delle caratteristiche indicate all'interno dell'Anagrafica del Soggetto. Si ricorda che, in ogni caso, **TUTTE le informazioni relative al soggetto richiedente devono essere sempre conformi a quanto depositato presso la camera di Commercio**);
 - **compilazione dell'Anagrafica Sale**, secondo le modalità più dettagliatamente indicate nel vademecum per la compilazione delle domande allegato al presente avviso. Si precisa sin d'ora che sarà **INDISPENSABILE** per poter accedere alla domanda di credito di imposta indicare il "codice di biglietteria automatica" (c.d. "CODICE BA) relativo ad ogni singolo schermo. Tale codice, qualora sconosciuto all' esercente, deve necessariamente essere richiesto alla SIAE anche da parte degli esercenti **NON DOTATI DI MISURATORE FISCALE**.
-

6.2 *Relativamente al vincolo di programmazione di cui all'art. 18, comma 5 del DM 15 marzo 2018:*

1) il vincolo si intende riferito ai titoli o al numero di proiezioni?

Nel caso in cui l' esercente di un multischermo con otto o più schermi programmi, in una qualunque giornata, lo stesso film, di qualsiasi nazionalità, per più del 30% degli spettacoli giornalieri, **l' esercente non può fruire del credito d' imposta in relazione a tutti gli introiti derivanti dalla programmazione di tutti i film** nella medesima giornata, nonché nei 15 giorni precedenti e successivi.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

In riferimento all'art. 14, comma 1, la percentuale minima di film di nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione Europea richiesta in ottemperanza all'obbligo oggetto del suddetto comma è da calcolare **considerando il numero delle proiezioni cinematografiche** e non il numero di titoli proiettati.

2) nel caso in cui il vincolo non venga rispettato per cause di forza maggiore (ad es: guasto proiettore, inagibilità della sala, eventi atmosferici, etc.), è prevista una deroga?

È possibile in questi casi richiedere la deroga, che verrà accordata solo se adeguatamente motivata.

3) l'eventuale annullamento della programmazione ai fini del calcolo di imposta sui 15 giorni precedenti e successivi riguarda la programmazione dell'intera sala (struttura)?

Sì, viene annullata tutta la programmazione di tutti i film proiettati nell'intera struttura nei 15 giorni precedenti e successivi alla giornata in cui non è stato rispettato il vincolo.

6.3 Quali sono i tempi di risposta per l'utilizzo del credito?

Entro 30 giorni l'amministrazione approva o respinge la richiesta effettuata tramite DGCOL. Il credito è utilizzabile a partire dal 10 del mese successivo a quello in cui l'Amministrazione abbia comunicato la spettanza del credito (art. 18, commi 2 e 3 del DM 15 marzo 2018).

6.4 È possibile monitorare l'ammontare residuo del credito nazionale?

Al momento non è prevista alcuna forma di pubblicità sull'ammontare delle risorse residue.

6.5 In merito alla attestazione per la fruibilità della sala richiesta negli allegati delle domande di tax credit alla programmazione, è sufficiente allegare autocertificazione del possesso del requisito?

Sì, unicamente ai fini del procedimento in oggetto è sufficiente l'autodichiarazione da rilasciare su carta intestata della società richiedente.

6.6 La domanda deve essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente?

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da qualsiasi altro soggetto che abbia poteri di firma come risultante da visura camerale aggiornata.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE – Tax credit investimenti (Dm 15 marzo 2018 – settore cinematografico e audiovisivo, art. 9 e segg.)

7. DISCIPLINA TRANSITORIA

7.1 *In relazione a quali interventi può essere presentata domanda di credito di imposta in regime transitorio?*

Con riferimento ai crediti di imposta di cui al DM 15 marzo 2018, articoli da 9 a 14, le domande preventive di riconoscimento del credito di imposta possono essere inviate unicamente per **lavori ancora da realizzare** la cui data **abbia inizio non oltre centoventi giorni dalla data di invio della domanda**, e che abbiano una durata prevista non superiore a 12 mesi.

Le imprese che avessero già avviato (ed eventualmente terminato) lavori finanziabili attraverso il tax credit in oggetto a partire dal 1° gennaio 2016 possono presentare domanda di riconoscimento del tax credit nei primi 30 giorni successivi alla pubblicazione della modulistica (fino alle 23.59 del 30 luglio 2018).

La domanda presentata, pur se riferita ad attività già concluse, si configura come **richiesta preventiva e dovrà, quindi, essere perfezionata con la relativa richiesta definitiva**. Solamente in questo caso, tra gli allegati alla domanda, in sostituzione al “preventivo dei lavori” potrà essere inviato il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori e/o l’elenco delle fatture relative alle spese sostenute.

7.2 *Nel caso di fatture cumulative per acquisti relativi a più strutture (grandi circuiti) è sufficiente evidenziare sul pdf della fattura la quota parte che viene imputata all’istanza in oggetto?*

Sì, è sufficiente.

7.3 *Il termine di 30 giorni per l’invio della istanza preventiva è per gli investimenti iniziati (dopo il 01.01.2016) e terminati prima del 25 giugno 2018? o si intende per quelli anche solo iniziati in questo periodo e quindi ancora in corso?*

Il periodo 1° gennaio 2016 – 25 giugno 2018 è riferito UNICAMENTE alla **data di inizio dei lavori**, che quindi possono essere sia iniziati e completati, sia solo iniziati.

7.4 *Nel caso di investimenti che comprendono sia costi già finanziati tramite contributi di cui all’art. 28 della Legge 220/2016 (Piano straordinario Sale), che ulteriori successivi costi non inclusi nella istanza art. 28, è necessario produrre due domande di credito di imposta distinte?*

Se l’investimento che ha ricevuto il beneficio dell’art. 28, **fatto salvo il caso della tipologia di credito di imposta relativo ad “Adeguamento strutturale e tecnologico”**, che non è mai cumulabile con il contributo dell’art. 28, è lo stesso candidato al credito d’imposta deve essere fatta un’unica domanda di credito di imposta, comprensiva anche degli ulteriori costi sostenuti.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Possono essere fatte più domande di credito di imposta **solamente quando gli investimenti sono diversi.**

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ AL BENEFICIO: FRUIBILITÀ DELLA SALA

8.1 *Quali sono i requisiti minimi della sala per l'accesso al beneficio, e come devono essere descritti/comprovati?*

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera a) e dell'art. della Legge 220/2016, requisito essenziale per l'accesso a tutti i benefici nel settore dell'esercizio cinematografico è l'ampliamento della fruibilità della sala con particolare riferimento ai **soggetti caratterizzati da disabilità sensoriali**. Tale requisito deve essere confermato, all'interno della modulistica:

- descrivendo gli strumenti per la fruibilità della sala presenti all'interno della sala stessa;
- allegando alla domanda la documentazione tecnica attestante il requisito;
- dichiarando che la sala (struttura) all'interno della quale viene effettuata la programmazione oggetto del tax credit:
 - o rispetta i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio;
 - o è o è stata adeguata alla proiezione di opere rese fruibili da parte delle persone con disabilità sensoriale anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione;

9. AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI

9.1 *Qual è la durata massima dei lavori, ai fini dell'ammissibilità al beneficio?*

Fermo restando che per "data di inizio lavori" si intende la data del primo intervento effettuato sulla sala, e per "data di fine lavori" si intende la data del completamento dell'ultimo intervento effettuato, **sono ammissibili unicamente lavori che abbiano una durata pari o inferiore a 12 mesi.**

9.2 *La durata massima è applicata anche ai lavori candidabili al beneficio in regime transitorio?*

Nel caso degli interventi di cui al punto 1 (lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2016), tale vincolo rimane comunque invariato: qualora i lavori già effettuati e terminati avessero avuto una durata maggiore, l'intervento **NON SAREBBE AMMISSIBILE** ai fini del tax credit, a meno che non fosse suddiviso in più interventi distinti. Solo in questo secondo caso sarebbe possibile attivare più domande di tax credit.

9.3 *Quali sono le conseguenze del mancato rispetto della durata dei lavori, verificata a consuntivo?*

Il **tax credit decade** se, al momento della presentazione della domanda definitiva, viene rilevata una **durata effettiva dei lavori superiore ai 12 mesi.**



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

9.4 *Rispetto alla data di inizio lavori, quando può essere presentata la domanda preventiva di credito di imposta?*

domanda preventiva di credito di imposta può essere presentata:

- a lavori già iniziati;
- per lavori che abbiano una data (prevista) di inizio che non sia posteriore di **120 giorni dalla data di presentazione della domanda preventiva** stessa. In questo secondo caso, qualora, a seguito dell'invio della domanda di contributo, si verificasse un ritardo nell'avvio dei lavori, la domanda originaria di tax credit deve essere RITIRATA, e in seguito deve essere ripresentata una nuova domanda, contenente le date aggiornate. **Il mancato rispetto di questa regola è causa di decadenza dal contributo.**

9.5 *Eventuali investimenti relativi a sviluppo software dedicato o la realizzazione sito web sono plausibili quale "INNOVAZIONE DIGITALE"?*

Sono ammissibili unicamente costi relativi a investimenti legati all'innovazione e all'adeguamento tecnologico **della sala, del suo funzionamento e della sua fruibilità** intesa in senso lato come ampliamento o semplificazione delle possibilità di fruizione cinematografica.

In questo senso, quindi, un investimento meramente collegato alla realizzazione di un sito web non è da considerarsi ammissibile, mentre, ad esempio, lo sviluppo di un software dedicato di biglietteria per la gestione delle prenotazioni online è ammesso.

9.6 *Nel caso di acquisto in leasing il costo è ammissibile?*

Sì, è ammissibile purché relativo alla quota effettivamente pagata alla data di presentazione della domanda.

9.7 *Sono ammissibili istanze per investimenti già terminati?*

Non rilevando il vincolo per la presentazione della domanda anche a lavori già iniziati, è possibile presentare la domanda anche a lavori ultimati, **purché si rispetti il vincolo previsto all'art. 12, comma 1 rispetto alla data ultima di presentazione della richiesta definitiva (entro 90 giorni dalla data di termine dei lavori)**. Poiché la richiesta definitiva deve essere presentata in ogni caso a seguito della preventiva, è possibile, entro i 90 giorni di cui sopra:

- presentare la domanda preventiva
richiedere, contestualmente, l'abilitazione alla presentazione della domanda definitiva
- presentare la domanda definitiva.

NB: la richiesta di abilitazione alla domanda definitiva NON sostituisce, comunque, l'approvazione della domanda preventiva. L'istruttoria sarà comunque fatta prima sulla preventiva e, solamente in caso di approvazione della stessa, sulla definitiva.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

10. COSTI ELEGGIBILI E RENDICONTAZIONE

10.1 I costi di acquisto dell'area e dell'immobile sono eleggibili? In che misura?

Con riferimento alla previsione di cui all'articolo 10, comma 6, e considerata, in combinato disposto, la tabella 4 del D.M. 15 marzo 2018, si precisa che:

- i costi relativi all'acquisto dell'area o dell'immobile, pure se non previsti all'interno della tabella 4, **rientrano tra i costi eleggibili**;
- l'eleggibilità di tali costi è comunque ammessa **entro il limite massimo del 9% del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori), come certificabile nell'atto di acquisto da allegare alla domanda consuntiva**. Tale limite è determinato sulla base all'aliquota di ammortamento del costo di acquisto prevista dalla normativa tributaria (3% annuo) applicata ai 3 anni per i quali, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera c), del DM 15 marzo 2018, il beneficiario è obbligato, a pena di decadenza dal contributo, a svolgere l'attività di proiezione cinematografica.

10.2 I costi di progettazione sono eleggibili? In che misura?

I **costi di progettazione**, sono eleggibili per un valore pari al **12% del costo complessivo** dell'intervento, e comunque fino ad un valore massimo pari a **20.000€**.

10.3 Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento non preveda l'esecuzione dei lavori edili?

In coerenza con quanto previsto relativamente al Piano Straordinario (art 28 legge 220/2016), il preventivo dei lavori **non è obbligatorio** solamente nel caso in cui l'intervento non comprenda opere edili.

In questo caso, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di effettuare ulteriori indagini in sede di istruttoria, è possibile allegare un'autocertificazione redatta su carta intestata tramite cui il soggetto richiedente dichiara l'assenza di lavori edili in riferimento all'intervento.

10.4 Il preventivo dei lavori da effettuare è necessario anche nel caso in cui l'intervento sia già terminato al momento dell'invio della domanda?

Nel caso di lavori (relativi ad opere edili) che siano già terminati al momento di presentazione della domanda preventiva, in sostituzione al "preventivo dei lavori" potrà essere inviato il certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal direttore dei lavori e/o l'elenco delle fatture relative alle spese sostenute.

L'elenco delle fatture dovrà essere redatto sotto forma di **autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445** e dovrà contenere almeno queste informazioni:

- numero della fattura (o del documento contabile);
- data di emissione e soggetto che l'ha emessa;
- importo lordo;



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

- importo netto;
 - indicazione dell'avvenuto pagamento (pagato sì/no) ed eventuale data del pagamento.
-

10.5 Quali costi devono rientrare nella domanda definitiva?

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla richiesta definitiva, è necessario presentare la certificazione dell'effettività delle spese sostenute. Tale certificazione:

- **sostituisce** l'invio delle fatture a comprova delle spese sostenute;
- deve essere relativa ai costi indicati nel Piano dei costi, che, alla data di presentazione della domanda definitiva, devono essere stati tutti completamente pagati.

Poiché la domanda definitiva deve essere presentata **al più tardi entro 90 giorni dalla data di termine dei lavori** (si veda punto 3), possono quindi confluire all'interno della dichiarazione di effettività delle spese sostenute tutte le **fatture eventualmente emesse tra la data di fine lavori e la data di presentazione della domanda definitiva**, purché siano già stati effettuati, per la data di presentazione della domanda definitiva, tutti i relativi pagamenti.

11. CUMULABILITÀ E LIMITI DI INTENSITÀ DI AIUTO

In merito alla cumulabilità del credito di imposta per le sale cinematografiche si ricorda quanto già precedentemente comunicato (avviso n. 4625 del 09/01/2018: [link all'avviso](#)).

11.1 Il credito di imposta per le Sale cinematografiche è cumulabile con il tax credit digitale di cui al DM 21/01/2010?

I soggetti che hanno già ottenuto il **tax credit digitale** ai sensi della precedente normativa (D.M. 21/01/2010) **non possono avvalersi, per i medesimi investimenti**, del tax credit previsto all'articolo 17 della legge n. 220/2016.

11.2 Il credito di imposta per le Sale cinematografiche è cumulabile con i contributi previsti dal DPCM 4 agosto 2017 (Piano straordinario Sale) e con i contributi stanziati dal Bando CIPE?

Per quanto riguarda il **credito di imposta per la realizzazione, il ripristino o la ristrutturazione delle sale** è possibile cumulare i contributi previsti dall'articolo 17 della legge n. 220/2016 con i contributi stanziati dal bando CIPE e dal Piano straordinario sale (DPCM 4 agosto 2017), purché, in quest'ultimo caso, gli interventi per i quali si fa domanda **abbiano finalità diverse da quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera d)** del DPCM citato sopra e comunque entro i limiti di cumulabilità di seguito indicati.

Il **credito di imposta per l'adeguamento strutturale e tecnologico** non è in ogni caso cumulabile con i contributi previsti dal DPCM 4 agosto 2017 e dal Bando CIPE.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

11.3 *Nel caso in cui si sia presentata domanda di contributo a valere sugli interventi previsti all'articolo 3, comma 2, lettera d) del DPCM 4 agosto 2017 ma non sia stata ancora pubblicata la graduatoria di assegnazione, è possibile presentare le domande di credito di imposta relative ad "adeguamento strutturale e rinnovo impianti"?*

Sì, se la graduatoria non è stata pubblicata è possibile richiedere anche il credito di imposta.

In fase di istruttoria sarà verificato il vincolo di cumulabilità.

11.4 *Quali sono i limiti di intensità di aiuto, e come viene calcolato il rispetto di tale limite?*

Per quanto riguarda i **limiti massimi di cumulabilità**, la normativa europea (Regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni) chiarisce che:

- per gli aiuti che non superano 2 milioni di EURO, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili;
- per gli aiuti agli investimenti, gli **aiuti non superano la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso**. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Il gestore dell'infrastruttura può mantenere un utile ragionevole nel periodo rilevante, e tale risultato operativo deve essere certificato in sede di richiesta preventiva da adeguata documentazione, e verificato in sede di richiesta definitiva.

Ai fini del calcolo del cumulo degli aiuti di stato in relazione a uno specifico investimento, si procede alla **somma algebrica delle varie tipologie di contributi pubblici via via ottenuti**, fino al raggiungimento del limite massimo previsto. In caso di superamento di detto limite viene applicata una decurtazione al fine di ricondurre gli aiuti pubblici al limite massimo previsto dalla normativa comunitaria.

Fermo restando il massimale previsto per ogni intervento e per ogni impresa, nonché quanto sopra riepilogato in tema di limiti di intensità di aiuto, è destinato al **riconoscimento del credito di imposta alle grandi imprese** (le imprese che non siano micro, piccole o medie) **un ammontare totale pari a 3,2 MLN** (pari al 20% dell'importo stabilito dal decreto di riparto, par a 16 MLN).

11.5 *I contributi da privati rientrano nel calcolo dei limiti di intensità di aiuto? Ad esempio: l'Impresa ha 80% da Stato e Regione e il rimanente 20% da un privato, quindi come apporto diretto dell'impresa 0%, è plausibile come ipotesi?*

Sì, i limiti di intensità di aiuto si riferiscono infatti ai soli contributi pubblici. Nell'esempio citato, l'intensità di aiuti pubblici, ai fini del calcolo, è pari all'80%.

12. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

12.1 *In riferimento all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 1 del Decreto:*

- 1) *da quale data decorrono i tre anni in cui il beneficiario si impegna, pena la decadenza, a programmare la percentuale minima di film di nazionalità italiana?*

I tre anni decorrono dalla data di invio della **richiesta definitiva**.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

2) la proiezione di quale tipologia di opere deve essere considerata ai fini del rispetto del vincolo?

Ai fini del rispetto del vincolo deve essere considerata la proiezione di “Film”, ovvero «opera cinematografica», intesa come opera destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche (cfr art. 2, comma 2, lettera d), punto 1) del DM 15 marzo 2018 - credito di imposta per il settore cinematografico); i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 220 del 2016”.

Possono quindi rientrare nella definizione anche i corti e i documentari purché abbiano i requisiti stabiliti nel DM 14 luglio 2017 di cui allego copia, disponibile anche alla sezione “Normativa” del sito web istituzionale.

3) ove si affitti la sala a terzi per rassegne o proiezioni private o eventi speciali, eventuali FILM proiettati in queste occasioni, (quindi ne programmati, ne fiscalmente attribuibili ne riconducibili in alcun modo alla Impresa Esercente che ha richiesto il tax credit) rientrano nel computo?

No, nel computo devono essere rappresentate solamente le proiezioni effettivamente organizzate, nella struttura, dall’ esercente richiedente a cui è riconosciuto il credito d’imposta.

12.2 Quali sono gli adempimenti da espletare nel caso di trasferimento della gestione di una sala da un soggetto ad un altro?

Nel caso in cui la gestione di una sala in relazione alla quale è stato richiesto o assegnato un beneficio o un riconoscimento si trasferisca da un soggetto a un altro e nel caso di fusioni tra più soggetti gestori di sale è necessario inviarne comunicazione tempestiva all’Amministrazione secondo le modalità descritte nel documento “Procedure” reperibile alla pagina: <http://www.cinema.beniculturali.it/direzionegenerale/130/sportello-telematico/>.

13. UTILIZZO E CESSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

13.1 La eventuale cessione del credito ad istituti terzi interviene in qualche modo nel “Piano di utilizzo” formulato preventivamente? È una fase successiva da gestire nel Conto Tax Credit Cassetto fiscale?

La cessione del credito potrà essere effettuata da ogni impresa attingendo dal proprio cassetto fiscale tramite **apposita domanda** da presentarsi tramite la piattaforma DGCOL.

La domanda per il momento non è ancora attiva.

13.2 La ultima eventuale rettifica del Piano di utilizzo del 30 settembre deve essere fatta ogni anno?

Sì, ai fini della verifica del credito maturato e utilizzato prevista dall’articolo 11, comma 3 del Decreto, l’aggiornamento dovrà essere fatto **ogni anno entro il 30 settembre**. Come previsto, non verrà riconosciuto il credito di imposta per la parte di importo non effettivamente utilizzata entro il 31 dicembre, fatta salva una tolleranza del 5%.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

13.3 Anche ai fini della modulazione del piano di utilizzo del tax credit con riferimento all'art. 13, comma 2, lettera b) del Decreto, per "spese sostenute" si intendono quelle relativamente alle quali è stata emessa la fattura o le spese effettivamente pagate?

L'utilizzo dei crediti riconosciuti può avvenire quando sussistano le condizioni citate nella dichiarazione riportata in modulistica: gli importi devono essere stati imputati a conto economico (spese sostenute, punto b)) E le spese devono effettivamente essere state pagate (successivo punto c)).

14. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

14.1 Perché non riesco ad inserire la struttura oggetto dell'intervento?

La scheda intervento può essere compilata con i dati della sala (struttura) e degli schermi coinvolti nell'intervento solamente se è stata **preventivamente compilata la sezione "Anagrafica sala"**, nelle schede "Dati sala" e "Dati schermi".

14.2 Una impresa di esercizio cinematografico deve presentare domanda tax credit investimenti per ristrutturazione di sale esistenti che comportino l'aumento del numero degli schermi. I lavori in questione rientrano nel regime transitorio in quanto gli interventi sono stati già realizzati. In sede di aggiornamento dell'anagrafica della sala i nuovi schermi che sono stati realizzati devono risultare al momento della presentazione della domanda di tax credit in attività o meno? Di fatto, essendo già realizzati risultano in attività.

Nel caso di situazione attuale diversa dallo *status quo* precedente, per lavori iniziati dal 2016 è possibile procedere in questo modo:

- 1) inserire in anagrafica sale la situazione ATTUALE (inserirne una differente potrebbe comportare problemi su altri procedimenti)
 - 2) contrassegnare come "coinvolti" solamente gli schermi attivi nella situazione pregressa, e/o quelli comunque oggetto dell'intervento
 - 3) specificare alla voce "descrizione" della scheda intervento la situazione al momento dell'intervento, evidenziandone le differenze con la situazione attuale indicata in anagrafica sale.
-

14.3 La domanda deve essere firmata obbligatoriamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente?

La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o da qualsiasi altro soggetto che abbia poteri di firma come risultante da visura camerale aggiornata.



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

14.4 *Nel caso in cui il proprietario dell'immobile eroghi un contributo forfettario a copertura dei costi per ristrutturazioni dello stesso a favore della impresa esercente che sostiene il costo dell'investimento, tale contributo:*

1) *deve essere indicato nella scheda Piano finanziario punto 2. Apporti finanziari da terzi privati?*

Sì

2) *deve essere indicato anche nella scheda Credito di imposta alla voce Rimborsi (punto 3)?*

No, tali apporti non rientrano nella fattispecie indicata all'art. 13, comma 5 del D.M. 15 marzo 2018.

14.5 *Quando disponibili le Domande Definitive, potranno essere inviate anche prima del riconoscimento del tax credit con riferimento alla domanda preventiva?*

No, la domanda definitiva può essere inviata solo a seguito del riconoscimento in via preventiva del tax credit teorico spettante.

14.6 *Relativamente all'obbligo di attestare, da parte del legale rappresentante, l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di categoria, esiste un modello fornito dalla DG Cinema?*

L'autodichiarazione in merito all'osservanza dei CCNL è incorporata nell'allegato 1 – autocertificazione obbligatoria da presentare da parte del legale rappresentante, che si trova nella sezione Allegati.

14.7 *In caso di lavori che riguardino sia interventi strutturali (realizzazione di nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione di sale esistenti) sia interventi adeguamento strutturale e tecnologico, quale tipologia di domanda devo attivare?*

In caso di lavori che riguardino entrambe le tipologie di intervento di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) del DM "Altri tax credit" è possibile creare una sola domanda di credito di imposta.

Tale domanda deve essere attivata selezionando nella piattaforma DGCOL l'opzione TCS – realizzazione, ripristino e aumento schermi.

14.8 *Che tipo di documentazione bisogna presentare nella richiesta definitiva, in caso di sostenimento di costi per lavori edili?*

Nel caso in cui si sostenessero costi per lavori edili, tali devono essere adeguatamente rappresentati nel Piano dei Costi.

In sede di presentazione della richiesta definitiva è necessario presentare:

- il **Certificato di regolare esecuzione dei lavori**, redatto con le modalità descritte in piattaforma (link "[Hai bisogno di aiuto?](#)" nella scheda Allegati), solo nel caso in cui per i lavori edili realizzati sia prevista secondo la normativa vigente l'apertura di SCIA o DIA;



Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE CINEMA

- le **certificazioni rilasciate dai tecnici esecutori dei lavori**, nel caso in cui siano stati fatti lavori che prevedano, secondo la normativa vigente, il rilascio di una certificazione (es: rifacimento dell'impianto elettrico);

OPPURE, IN ALTERNATIVA:

- un'**autodichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto** richiedente che attesti che i lavori edili realizzati NON prevedono, secondo la normativa vigente, l'apertura di SCIA o DIA, o il rilascio di certificazioni tecniche.

Nel caso in cui nel Piano dei Costi non siano inseriti costi per lavori edili, non è necessario presentare alcun documento.

14.9 Quali allegati devono essere firmati digitalmente?

Tutte le autodichiarazioni rese dal soggetto richiedente devono essere firmate DIGITALMENTE, mentre le certificazioni rese da soggetti terzi possono essere firmate non digitalmente, con l'unica eccezione della **certificazione sull'effettività delle spese sostenute**, che deve essere presentata con FIRMA DIGITALE da parte dei soggetti indicati all'art. 12, comma 2, lettera b) del DM "Altri tax credit" in sede di richiesta definitiva.